

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Conte membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- Avv. Pierfrancesco Bartolomucci membro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori Utenti (C.N.C.U)

Nella seduta del 17.9.2013, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel corso del 2008 il cliente stipulava un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della retribuzione. Estinto anticipatamente (nel corso del 2012) il credito, gli veniva riconosciuto un rimborso per 234,11 euro. In sede di reclamo contestava la mancata retrocessione della quota parte degli "oneri bancari" nonché del premio assicurativo relativamente al periodo residuo. Col riscontro, l'intermediario sosteneva l'eshaustività del rimborso delle voci commissionali e invitava il cliente a rivolgersi all'impresa di assicurazioni per il premio. Quest'ultima provvedeva a restituire 544,39 euro.

Insoddisfatto, con ricorso del 3 maggio 2013 (assistito dal proprio legale) reitera la domanda restitutoria per complessivi 1.908,06 euro per gli oneri bancari, oltre alla rifusione delle spese di assistenza difensiva.

Costitutosi, il resistente solleva pregiudizialmente questione di incompetenza temporale del Collegio e di carenza di legittimazione passiva. Eccepisce, nel merito, l'inesistenza di oneri a titolo di commissione bancaria e l'infondatezza di ogni diritto alla restituzione della quota parte della commissioni d'intermediazione perché relative ad attività *up front* e di quelle retrocesse all'agente/mediatore. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Le eccezioni pregiudiziali sono prive di fondamento e devono perciò essere rigettate. La prima perché la controversia ha a oggetto rapporti di durata che, sebbene sorti prima del 2009, producono i contestati effetti per via dell'estinzione anticipata solo nel 2012 (in termini, v., fra le tante, le decisioni di questo Collegio nn. 2057/2012 e 54/2013). La seconda in quanto, fin dall'inizio della sua attività (v., ad es., decisione n. 1158/11, ABF Napoli), questo Collegio ha maturato l'orientamento volto a riconoscere la legittimazione dell'intermediario che offre e colloca "il finanziamento"; senza trascurare che, essendo quello dell'ABF un sistema ispirato a principi di effettività della tutela, non va ignorato un criterio di natura empirica, vale a dire la percezione, da parte del cliente, dell'intermediario collocatore (o di quello cessionario) quale naturale interlocutore nella gestione del rapporto.

Nel merito, la questione si radica sul diritto del cliente alla retrocessione della quota parte di commissione d'intermediazione e si manifesta fondata. La corrispondente voce contrattuale è infatti in maniera indifferenziata riferibile tanto ad attività *up front* quanto ad attività *recurring* (es. il riferimento all'attività avente a oggetto il non riscosso per riscosso, la gestione delle rate in scadenza). Donde, a fronte della relativa indeterminatezza, l'obbligo per il resistente di retrocedere l'importo di 853,39 euro, al netto di quanto già restituito, oltre alle spese per assistenza difensiva che il Collegio reputa equo quantificare in 200,00 euro. Non così invece per la commissione c.d. agente/mediatore, contrattualmente prevista e tesa a remunerare attività definitivamente compiute.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 853,39; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza legale nella misura di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI